ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI BOLOGNA PER LE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

Il giorno 17/10/2005 presso la sede dell'Ascom di Bologna è stato stipulato il seguente accordo

TRA

ANGEM rappresentata da Michele Tozzi
ASCOM BOLOGNA rappresentata dal Presidente Sig.Bruno Filetti assistito da Paola Fontanelli e Alessia Roversi
ASCOM IMOLA rappresentata da Paola Fontanelli
FIPE rappresentata da Silvio Moretti e Federico Salis

E

la FILCAMS CGIL di BOLOGNA e IMOLA rappresentate da Andrea Carrà e Ignazio Reina,
la FISASCAT CISL di BOLOGNA e IMOLA rappresentate da Giuseppina Cupaiuolo e Ugolini Claudia
la UILTUCS UIL di BOLOGNA e IMOLA rappresentate da Rosario Cusi
le Rappresentanze sindacali aziendali delle Aziende della Ristorazione Collettiva della Provincia di Bologna e del Circondario di Imola.

In conformità a quanto previsto dal CCNL 19 luglio 2003 si è conclusa la seguente ipotesi di Accordo per i dipendenti dalle Aziende operanti nella Ristorazione Collettiva di Bologna e provincia.

PREMESSA

Le Parti, consapevoli dell'esigenza di rendere omogenei i trattamenti economici dei lavoratori del settore, perché questo contribuisce sicuramente a stabilizzare il mercato e ad evitare fenomeni di "concorrenza sleale", ritengono che l'assetto contrattuale definito consente un armonico sviluppo del settore un beneficio economico per i lavoratori e una corretta gestione del costo del lavoro per le imprese.
Tutto ciò premesso le Parti, concordano di introdurre un premio provinciale costituito da un meccanismo comune di misurazione dei risultati e di erogazione, così come previsto dal CCNL e dall'Accordo del luglio '93; al conseguimento quindi degli obiettivi previsti verranno erogate quote di salario che, per le caratteristiche di variabilità e non predeterminabilità ipotizzate, beneficeranno del particolare trattamento contributivo previsto dalla L. 135/97.

ART.1 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO

a) Si conviene che il premio, definito derivi dalla misurazione dalla produttività incrementata ogni anno sull'anno precedente, la cui misurazione è calcolata utilizzando i seguenti tre parametri:

- "fatturato/ore lavorate" che indica il Ricavo Medio Orario;
- "fatturato";
- "ore lavorate".

I dati saranno riferiti esclusivamente all'attività di ristorazione collettiva svolta dalle aziende nella Provincia di Bologna.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

anno di riferimento	anno di raffronto	Verifica	Erogazione
2005	2004	maggio 2006	Luglio 2006
2006	2005	maggio 2007	Luglio 2007
2007	2006	maggio 2008	Luglio 2008
2008	2007	maggio 2009	Luglio 2009

b) Il fatturato dell'anno di riferimento verrà deflazionato in base al tasso corrente dell'inflazione secondo gli indici ISTAT.

c) Il premio sarà erogato in base agli indicatori di cui al precedente punto a); per ogni indicatore verrà misurato lo scostamento ottenuto dal raffronto con i risultati dell'anno precedente e assegnato un punteggio variabile definito nelle tabelle sotto riportate:

Fatturato

segno	%	punti
>	5	8
+	5	6
+	4	5
+	3	4
+	2	3
+	1	2
=	0	1
-	1	-1
-	2	-2
-	3	-3
-	4	-4
-	5	-5
<	5	-8

RMO

segno	%	punti
>	3	8
+	2,5	7,5
+	2	6
+	1,5	4,5
+	1	3
+	0,5	1,5
=	0	0
-	0,5	-1,5
-	1	-3
-	1,5	-4,5
-	2	-6
-	2,5	-7,5
<	3	-8

Ore

Segno	%	punti
>	5	-10
+	5	-9
+	4	-8
+	3	-6
+	2	-4
+	1	-2
=	0	1
-	1	2
-	2	4
-	3	6
-	4	8
-	5	9
<	5	10

I valori in percentuale verranno arrotondati per eccesso se pari o superiori a 0,5%.

Determinazione del premio:
verrà effettuata la media algebrica tra i punteggi ottenuti dai tre indicatori e assegnato un premio calcolato in base alla tabella che segue:

Punti	valore premio
6,01-7	€ 650,00
5,01-6	€ 480,00
4,01-5	€ 315,00
3,01-4	€ 250,00
2,01-3	€ 200,00
1,01>2	€ 170,00
0,51>1	€ 140,00
0,01>0,50	€ 120,00

Viene pertanto definito (vedi tab. a) il Premio orario che, moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate da ogni singolo dipendente, determinerà il PREMIO COMPLESSIVO nell'anno di raffronto.

(tabella a)

premio	ore teoriche dip.	quota oraria
(€)		
650	1640	0,3963
480	1640	0,2927
315	1640	0,1921
250	1640	0,1524
200	1640	0,1219
170	1640	0,1037
140	1640	0,0854
120	1640	0,0732

L'importo da erogare individualmente per ciascun lavoratore sarà determinato come segue:
ad ogni lavoratore verrà corrisposta la quota oraria come sopra determinata per ogni ora di lavoro effettivamente prestata; il premio complessivo massimo erogabile è pari a 1640 ore all'anno.
Per il solo anno di raffronto 2005 verrà corrisposto, a titolo di anticipazione effettuata sulla erogazione prevista per il mese di luglio 2006, prima della verifica dei parametri presi a riferimento dal presente accordo, l'importo di € 150,00 che verrà corrisposto in base alle ore di lavoro effettuate nel 2005 calcolate con le modalità di cui all'art.3. L'importo verrà erogato con la retribuzione del mese di gennaio 2006.
Il conguaglio avverrà in base ai dati comunicati dalle Aziende nel mese di maggio dello stesso anno.(rif. Circ. INPS n.166/2004 punto 2.1.3 Casi particolari di decontribuzione dei premi di risultato).

Le parti convengono che esclusivamente per la misurazione dei risultati dell'anno 2005, e del conseguente eventuale premio, lo stesso verrà determinato secondo la seguente tabella:

Punti	valore premio
>5	€ 580,00
3,01>5	€ 430,00
1,11>3	€ 350,00
0,81>1,10	€ 290,00
0,41>0,80	€ 230,00
0,01>0,40	€ 170,00

Viene pertanto definito per il 2005 il Premio orario che, moltiplicato per il numero di ore effettivamente lavorate da ogni singolo dipendente, determinerà il PREMIO COMPLESSIVO nell'anno di raffronto.



(tabella a)

premio	ore teoriche dip.	quota oraria
(€)		
580	1640	0,3537
430	1640	0,2622
350	1640	0,2134
290	1640	0,1768
230	1640	0,1402
170	1640	0,1037

ART. 2 - COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI

Nel mese di maggio di ogni anno le singole Aziende forniranno direttamente, o tramite la propria associazione di appartenenza, i dati relativi di cui all'art. 1 all'Associazione Commercianti che si farà carico della loro raccolta.
L'Associazione Commercianti procederà all'elaborazione dei dati, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 1, determinando così l'importo del salario variabile.
Le parti si incontreranno entro il mese di giugno di ogni anno al fine di prendere visione dei dati e valutare il risultato conseguito.
I dati saranno forniti in forma aggregata alle OO.SS., alle parti datoriali stipulanti l'accordo e alle Aziende operanti nel territorio provinciale.
Il premio verrà determinato sui dati forniti e verrà applicato a tutte le imprese di settore operanti sul territorio di Bologna e Provincia.

ART.3- MODALITA' DI EROGAZIONE

a) Avranno diritto al premio tutti i lavoratori (full time e part time) in forza nel mese di erogazione del premio, che nell'anno di raffronto abbiano prestato la loro effettiva attività a Bologna e provincia per complessivi 78 giorni lavorativi anche non continuativi. Pertanto in caso di minor prestazione non verrà riconosciuto alcun importo.
b) Vengono considerate come ore effettivamente lavorate: le ore ordinarie, le ore supplementari e le assenze dovute a: maternità anticipata e/o obbligatoria, gli infortuni e le malattie professionali riconosciute dagli organi competenti, i permessi sindacali retribuiti.
c) L'eventuale premio determinato verrà corrisposto con la retribuzione relativa al mese di luglio dell'anno di verifica.
d) Cambio di gestione. Il premio verrà erogato anche al personale cessato che è passato ad altra azienda del settore per cambio di gestione. Il premio verrà erogato dall'azienda subentrante che pagherà sia sulla parte di attività svolta dal dipendente presso la stessa sia sulla parte di premio derivante dalle presenze del lavoratore presso la precedente azienda. In questo secondo caso il lavoratore, entro il mese di giugno dell'anno dell'eventuale erogazione, dovrà consegnare alla nuova azienda apposita documentazione (buste paga o certificazione rilasciata dal precedente datore di lavoro) che attesti le ore lavorate nell'anno di riferimento per la determinazione dell'importo spettante. In caso di mancata consegna della documentazione nei tempi sopra stabiliti, l'azienda subentrante sarà liberata da qualsiasi obbligo retributivo nei confronti del lavoratore per il periodo di lavoro svolto presso l'azienda precedente.
All'avvio della nuova gestione, l'azienda subentrante consegnerà una informativa ai lavoratori in merito a quanto previsto dall'art.3 lettera d). In caso di mancata consegna dell'informativa da parte dell'Azienda, il dipendente avrà facoltà di richiedere la

corresponsione di quanto eventualmente maturato nella precedente gestione entro il mese di novembre dello stesso anno.
Le Parti precisano che in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cambio di appalto nei mesi di giugno e di luglio, il premio verrà erogato dall'azienda cedente.

ART.4 - CARATTERISTICHE DEL PREMIO

Il Premio determinato dal presente Accordo non sarà utile alla determinazione di alcun istituto contrattuale e/o legale ivi compresi tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e TFR.
Ad esso si applica il particolare trattamento contributivo previsto dalla legge 23 maggio 1997, n.135 considerando la indeterminatezza e variabilità dello stesso.

ART.5 – LAVORO A TEMPO PARZIALE – PRESTAZIONI DI LAVORO SUPPLEMENTARE - LIMITI

Sono consentite prestazioni supplementari eccedenti l'orario contrattuale di lavoro, definito tra azienda e lavoratore, nella misura massima di 400 ore per anno. Tale limite deve essere considerato in relazione al singolo lavoratore e per "anno" deve intendersi il periodo di tempo, compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre, durante il quale venga applicata la presente disposizione.
Per le prestazioni supplementari fino a 270 ore annue verrà riconosciuta, ai fini retributivi, esclusivamente una maggiorazione pari al 30% o comunque corrispondente alla misura stabilita dall'art 67 del Contratto Nazionale di Lavoro del Turismo vigente.
Per le prestazioni supplementari eccedenti le 270 ore il datore di lavoro dovrà riconoscere, esclusivamente per le ore prestate oltre detto limite, una maggiorazione di retribuzione del 5% in aggiunta alla maggiorazione percentuale prevista dall'art. 67 del CCNL Turismo.
Ai fini del presente articolo e del successivo art. 6 non potranno in nessun caso essere considerate prestazioni supplementari quelle derivanti da una modifica anche temporanea dell'orario contrattuale di lavoro.

ART.6 - PRESTAZIONI DI LAVORO SUPPLEMENTARE – CONSOLIDAMENTO

Nell' ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre, il lavoratore sia chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare lo stesso avrà il diritto di richiedere il consolidamento contrattuale nelle seguenti misure non cumulabili:

- Al raggiungimento di 300 ore annue: consolidamento pari a 30 minuti settimanali;
- Al raggiungimento delle 400 ore annue: consolidamento pari a 1 ora settimanale.

Ai fini della verifica del raggiungimento del limite di cui al comma che precede,verranno comunque escluse le ore di lavoro effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nel medesimo locale o ufficio in cui opera il lavoratore, nonché quelle motivate dalle necessità connesse all'avvio di nuove attività, apertura di locali o riapertura dopo ristrutturazioni di entità significativa, nel limite di 12 mesi che seguono il momento in cui si manifestano dette necessità.
Per ottenere il riconoscimento dell'avvenuto consolidamento attraverso la trasformazione contrattuale dell'orario di lavoro il lavoratore dovrà inoltrare al datore di lavoro una richiesta scritta a mezzo di raccomandata a.r. entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni supplementari in misura tale da determinare il diritto al consolidamento.
Scaduta la data indicata al comma precedente senza che sia stata presentata istanza di consolidamento, decade ogni obbligo aziendale con espresso riferimento a quanto previsto al presente articolo in termini di consolidamento.

Il presente articolo è applicabile solo ai lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro contrattualmente previsto inferiore a 30 ore settimanali.
Il consolidamento verrà applicato dal mese successivo alla richiesta.

ART.7 – RECEPIMENTO ACCORDO PROVINCIALE 10/01/1980

Le Parti confermano la validità dell'accordo Provinciale della Ristorazione Collettiva siglato in data 10 gennaio 1980 che prevede l'erogazione dell'importo lordo mensile di €.11,36 per 14 mensilità per tutti i dipendenti operanti nel settore della ristorazione collettiva.

Le Parti prevedono espressamente che quanto già riconosciuto dalla singole aziende a seguito di Accordi integrativi aziendali venga assorbito per l'importo definito dall'accordo provinciale sopraindicato pari a 11,36 €.

ART.8 – FORMAZIONE

Le Parti condividono che la formazione continua rappresenta un fondamentale strumento per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita del sistema qualità del comparto e che la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva.
Pertanto le Parti concordano nell'opportunità di utilizzare tutte le possibilità di finanziamento di attività formative offerte dai Fondi Interprofessionali di Categoria, dal territorio o dalla bilateralità, previo confronto sui piani formativi.

ART.9 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo Integrativo Provinciale decorre dal 1° gennaio 2005 e scadrà il 31 dicembre 2008; successivamente si intenderà rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti firmatarie del presente accordo da esercitarsi entro tre mesi dal termine sopra riportato.
Nel corso della vigenza del presente accordo, su richiesta delle parti, le stesse potranno incontrarsi per analizzare lo sviluppo del settore e l'andamento dei risultati del premio previsto dall'accordo.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

ASCOM BOLOGNA

ASCOM IMOLA

ANGEM

FIPE